COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

OGGETTO:
Presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) e approvazione tariffe anno 2026

L'anno duemilaventisei, addì quindici, del mese di luglio**,** alle ore diciannove e minuti trenta**,**
nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati
a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	**PRESENTE**
Brizi Mosé - Sindaco	Sì
Cabrio Giorgio - Vice Sindaco	Sì
Bertolini Monica - Consigliere	Sì
Tosone Stefania - Consigliere	Sì
Salino Edio - Consigliere	Sì
Nicolello Alessandra - Consigliere	Sì
Maisano Elena - Consigliere	Sì
Canova Roberto - Consigliere	Sì
Pozzato Stefano - Consigliere	Sì
Rosso Luciano - Consigliere	No
Aiassa Silvio - Consigliere	Sì
Fariello Savina - Consigliere	Sì
Scagnolato Lucia - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Emma Amore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Mosé Brizi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavaglia'. Responsabile Procedimento: FUSTELLA ROSSANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

C.C. n.21 del 15/07/2026

OGGETTO:
Presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) e approvazione tariffe anno 2026

Il Sindaco dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

VISTO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che tale termine generale è stato tuttavia derogato, con specifico riferimento alla TARI, dall'art. 3, comma 5*quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, il quale ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione*

utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2026 è stata definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2025;

EVIDENZIATO che, nella riunione della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 18 dicembre 2025, è stato approvato lo slittamento al 28 febbraio 2026 del termine ultimo per l'approvazione dei bilanci di previsione 2026-2028 da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 677 della Legga 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo strutturale le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del regolamento Tari, posticipando il termine ordinario del 30 aprile al 31 luglio;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, nella determinazione delle tariffe occorre tenere conto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso degli ultimi anni, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), cui è seguita, in data 5 agosto 2025, l'approvazione della Delibera n. 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), nell'ambito della quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate a incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di definizione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2026;

DATO ATTO che, in sede di approvazione delle tariffe della TARI, occorre tenere altresì conto delle indicazioni legate all'approvazione, da parte di ARERA, della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione dell'Assemblea Consorziale del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese CO.S.R.A.B. n. 3 del 30.03.2022 avente ad oggetto "Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023" con la quale ha deliberato di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I;

VISTA la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'*«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani»*, introducendo le componenti tariffarie denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$, che riguardano:

- $UR_{1,a}$: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b*ter*) D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi

dell'art. 183, comma 1, lettera b*ter*) D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;

- $UR_{2,a}$: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante *«Regolamento recante princìpi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate»*, che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

VISTA la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione di tale D.P.C.M. e ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al *bonus* rifiuti con i meccanismi perequativi istituti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$), con unità di misura per anno attualmente fissata in € 6,00 per utenza, ai fini del finanziamento del cd. *bonus* sociale TARI, che, sulla base di quanto disposto da ARERA nella Delibera n. 355/2025/R/RIF trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 10 della Delibera di ARERA N. 355/2025/R/Rif l'agevolazione deve essere riconosciuta entro il 30 giugno dell'anno successivo nella prima rata utile. In caso in incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26.05.2026 avente ad oggetto "Disposizioni delibera ARERA 335/2025/r/rif – Emissione ruolo acconto tari 2026" con la quale, per ottemperare alle disposizioni di ARERA in materia di bonus sociale TARI, si è stabilito di procedere all'emissione di avvisi di pagamento tari in acconto 2026 nella misura del 35% in base alle tariffe in vigore per l'anno d'imposta 2025, con scadenza al 30.06.2026;

DATO ATTO che le componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate $UR_{1,a}$ $UR_{2,a}$ e $UR_{3,a}$ – si ritiene che non incidano sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili nel 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla riscossione del tributo, da introdurre in sede regolamentare;

VISTO il PEF 2026/2029 trasmesso dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, Allegato 1 alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, dal quale risulta l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita pari a €. 622.687,00;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026 per utenze domestiche e non domestiche come da Allegato 2 alla presente, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO altresì necessario stabilire che la TARI anno 2026 venga riscossa in 3 rate aventi scadenza 30 giugno 2026, 31 ottobre 2026 e 31 dicembre 2026;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavaglia'. Responsabile Procedimento: FUSTELLA ROSSANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CONSIDERATO che, nella definizione delle tariffe della TARI, occorre tenere inoltre in considerazione le modifiche introdotte al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, non prevedendo più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, così come la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole, in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI degli anni 2021-2025, in particolare a fronte della modifica introdotta dal D.Lgs. 116/2020 all'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b*ter*), punto 2, che li conferiscono per almeno un biennio al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di essere escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29.04.2025 n. 11 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2025;

VISTI il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. del 19.04.2023 n. 15 e riservato il suo eventuale aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente delibera, reso dal responsabile del Servizio tributi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE

- **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di prendere atto**, ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, del PEF 2026/2029 trasmesso dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, Allegato 1 alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-3) ed integrato con i costi di competenza del Comune, dal quale risulta l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita pari a €. 622.687,00;

- **Di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2026 per utenze domestiche e non domestiche come da tabella allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2), dando atto che – sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5*quinquies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022 – le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione:

- **Di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15*ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2026, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavaglia'. Responsabile Procedimento: FUSTELLA ROSSANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- **Di dare atto** che ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26.05.2026 è già stato emesso un avviso di pagamento in acconto 2026 nella misura del 35% in base alle tariffe in vigore per l'anno d'imposta 2025, con scadenza al 30.06.2026 per ottemperare alle disposizioni di ARERA in materia di bonus sociale TARI

- Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

° il tributo provincia per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella nella misura del 5%;

° le componenti perequative $UR_{1,a}$ $UR_{2,a}$ e $UR_{3,a}$ pari rispettivamente ad €. 0,10 ad utenza per anno, ad €. 1,50 ad utenza per anno e ad €. 6,00 ad utenza per anno;

- **Di stabilire** che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2026 saranno riscossi in 3 rate, alle seguenti scadenze:

-30.06.2026 -31.10.2026 -31.12.2026

- **Di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavaglia'. Responsabile Procedimento: FUSTELLA ROSSANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

C.C. n.21 del 15/07/2026
OGGETTO:
Presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) e approvazione tariffe anno 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Sindaco come sopra formulata;

L'Assessore Salino Edio esplica la delibera.
Il Consigliere Aiassa Silvio dichiara di votare contrario per i motivi che deposita, dopo averli letti.
Il Sindaco replica che sul territorio ci sono apposite isole ecologiche;
Sul passaggio quindi ci vuole sicuramente, non è facile essere contenti del servizio, ma sono state installate fototrappole che già hanno avuto "risultati" quanto a lettura targhe.
La Consigliera Fariello Savina spiega che secondo lei sicuramente non c'è molto margine di manovra sulle tariffe, essendo governate da Arera.
Sottolinea però il fatto che a Cavaglià non si differenzia adeguatamente, per cui riterrebbe utile ricevere indicazioni da CO.S.R.A.B. e S.E.A.B. su come differenziare.
Sarebbe quindi per lei opportuno avere istruzioni.
Il Vice Sindaco Cabrio Giorgio aggiunge che un problema consolidato è quello dell'umido nell'indifferenziato, dichiarando che nelle riunioni con gli amministratori di condominio c'è stato grande assenteismo.
La Consigliera Scagnolato Lucia, amministratore di condominio, inveisce contro Cabrio, prendendola sul personale.
La dott.ssa Emma Amore richiama all'ordine e la Consigliera Scagnolato Lucia si scaglia contro la dott.ssa Amore, affermando che sta facendo ostruzionismo.
Alle ore 20:13 la Consigliera Scagnolato Lucia esce dall'aula dopo essere stata ripresa in quanto ha interrotto l'intervento del Vice Sindaco, minacciando "azioni" contro la Segretaria comunale.
Il Vice Sindaco Cabrio Giorgio riprende: dichiara che il peso dell'umido è rilevante.
La Consigliera Fariello Savina dichiara che ritiene fondamentale che l'informazione agli amministratori di condominio non è sufficiente.
Il Sindaco dichiara che sugli aumenti l'amministrazione non è sicuramente "felice", ma non c'era scelta, per motivi ultronei rispetto alla competenza del Comune (cambio mezzi, costo per rinnovo C.C.N.L. S.E.A.B. …).
Il Consigliere Aiassa Silvio si associa alle richieste di Fariello Savina, dichiarandosi disponibile ad organizzare altri incontri.
PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 1 contrario (Aiassa Silvio) e n. 1 astenuto (Fariello Savina) espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

-**Di approvare** integralmente la proposta del Sindaco così come sopra formulata.
SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavaglia'. Responsabile Procedimento: FUSTELLA ROSSANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Geom. Mosé Brizi Dott.ssa Emma Amore

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cavaglia'. Responsabile Procedimento: FUSTELLA ROSSANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,64407	**0,54102**	1,000	586,45003	0,26236	**153,86103**
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,64407	**0,63119**	1,700	586,45003	0,26236	**261,56375**
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,64407	**0,69560**	2,000	586,45003	0,26236	**307,72206**
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,64407	**0,74712**	2,600	586,45003	0,26236	**400,03868**
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,64407	**0,79865**	3,000	586,45003	0,26236	**461,58309**
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,64407	**0,83729**	3,500	586,45003	0,26236	**538,51360**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,510	0,32939	**0,16799**	4,200	0,31298	**1,31452**
102-Campeggi, distributori carburanti	0,800	0,32939	**0,26351**	6,550	0,31298	**2,05002**
103-Stabilimenti balneari	0,630	0,32939	**0,20752**	5,200	0,31298	**1,62750**
104-Esposizioni, autosaloni	0,430	0,32939	**0,14164**	3,550	0,31298	**1,11108**
105-Alberghi con ristorante	1,330	0,32939	**0,43809**	10,930	0,31298	**3,42087**
106-Alberghi senza ristorante	0,910	0,32939	**0,29974**	7,490	0,31298	**2,34422**
107-Case di cura e riposo	1,000	0,32939	**0,32939**	8,190	0,31298	**2,56331**
108-Uffici, agenzie	1,130	0,32939	**0,37221**	9,300	0,31298	**2,91071**
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,580	0,32939	**0,19105**	4,780	0,31298	**1,49604**
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	0,32939	**0,36562**	9,120	0,31298	**2,85438**
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	0,32939	**0,50067**	12,450	0,31298	**3,89660**
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,040	0,32939	**0,34257**	8,500	0,31298	**2,66033**
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	0,32939	**0,38209**	9,480	0,31298	**2,96705**
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	0,32939	**0,29974**	7,500	0,31298	**2,34735**
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	0,32939	**0,35904**	8,920	0,31298	**2,79178**
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	0,32939	**1,59425**	39,670	0,31298	**12,41592**
117-Bar, caffè, pasticceria	3,640	0,32939	**1,19898**	29,820	0,31298	**9,33306**
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	0,32939	**0,78395**	19,550	0,31298	**6,11876**
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	0,32939	**0,85971**	21,410	0,31298	**6,70090**
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	0,32939	**1,99610**	49,720	0,31298	**15,56137**
121-Discoteche, night club	1,640	0,32939	**0,54020**	13,450	0,31298	**4,20958**